



Berna, 3.6.2014

N. 323.0.2.2014

Circolare

D30

Entrata in vigore il 1° luglio 2014 dell'accordo bilaterale di libero scambio Svizzera-Cina

1 Aliquote preferenziali all'importazione

Contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio (qui di seguito: "accordo"), la Cina perde lo statuto di Paese in via di sviluppo beneficiante del trattamento preferenziale nel quadro del sistema generale di preferenze (SGP) ai Paesi in sviluppo. Per il calcolo del dazio è determinante l'[articolo 19](#) della legge sulle dogane del 18 marzo 2005¹, secondo il quale devono essere applicate le aliquote di dazio e le basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Per questo motivo, per l'importazione di merci la cui obbligazione doganale sorge il 1° luglio 2014 o successivamente non è possibile accettare prove dell'origine rilasciate nel quadro del SGP (p. es. certificati d'origine mod. A; vedi anche punto 4). Al momento dell'entrata in vigore, unicamente le aliquote preferenziali nel quadro dell'accordo saranno pubblicate nella tariffa doganale elettronica Tares.

2 Origine preferenziale

2.1 Principio

2.1.1 Ambito d'applicazione territoriale

- Territorio doganale svizzero (compreso il Principato del Liechtenstein)
- Territorio doganale della Repubblica popolare Cinese (senza le Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare Cinese Hong Kong e Macao)

2.1.2 Campo d'applicazione

L'accordo è applicabile alle merci dei capitoli 1-97 della tariffa doganale. In particolare nel caso di merci dei capitoli 1-24 (ma anche per altre) non vengono accordate concessioni tariffali per tutte le posizioni: vedi [testi degli accordi](#) > [Schedule of Concessions China](#) e [Schedule of Concessions Switzerland](#).

2.2 Regole d'origine

2.2.1 Testi

Le regole d'origine sono integrate nel capitolo 3 dell'[accordo principale](#).

¹ LD; RS 631.0

2.2.2 Regole della lista

Le regole della lista sono contenute nell'[allegato II «Product-Specific Rules»](#), suddiviso in tre parti: «Section I» contenente le osservazioni introduttive e le definizioni, «Section II» contenente le regole alternative per i prodotti dei capitoli 27-40 e infine «Section III» contenente le regole della lista.

2.2.3 Tolleranze

Per le regole della lista è prevista una tolleranza generale del 10 per cento del valore franco fabbrica del prodotto per i materiali non originari. Le regole che prevedono un criterio di valore sono escluse da questa tolleranza.

2.2.4 Cumulo dell'origine

L'accordo prevede l'usuale cumulo bilaterale con prodotti originari. Non è per contro consentito il cumulo al di fuori dei limiti dell'accordo (cumulo diagonale, p. es. con l'UE; vedi anche il [volantino «Il cumulo negli accordi di libero scambio»](#)).

2.2.5 Drawback


Non è previsto alcun divieto di drawback.

2.2.6 Trasporto diretto

La regola del trasporto diretto deve essere osservata. Gli invii possono tuttavia essere ripartiti in Paesi terzi (condizioni: vedi art. 3.13 dell'[accordo principale](#)). Nel quadro dell'accordo sono considerati Paesi terzi tutti gli Stati al di fuori della Svizzera e della Cina.

Importazione in Svizzera: per gli invii provenienti dalla Cina e ripartiti nell'UE o in Norvegia, le autorità doganali dell'UE o della Norvegia non possono rilasciare certificati d'origine sostitutivi, come invece possibile nel quadro del SGP. In questo caso, e in tutti gli altri casi di ripartizione in Paesi terzi, per ogni invio parziale è necessaria una prova dell'origine rilasciata posticipatamente in Cina.

Esempio:



Importazione in Cina: per gli invii provenienti dalla Svizzera e ripartiti in Paesi terzi (p. es. UE) è necessaria una prova dell'origine rilasciata posticipatamente in Svizzera.

2.2.7 Separazione contabile

L'accordo prevede la possibilità della separazione contabile (vedi anche il punto 8.3 delle [note esplicative relative alle disposizioni in materia d'origine](#) del D30).

2.3 Prove dell'origine / Esportatore autorizzato

Sono considerate prove dell'origine i certificati d'origine e – solo per gli Esportatori autorizzati – le dichiarazioni d'origine su documenti commerciali. Le prove dell'origine sono valide 12 mesi.

2.3.1 Certificato d'origine

I certificati d'origine devono essere rilasciati in lingua inglese dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato. Al momento dell'esportazione vanno presentati all'autorità competente per il visto. Il rilascio a posteriori e la stesura di duplicati sono possibili.

2.3.1.1 Importazione in Svizzera

I certificati d'origine devono corrispondere al [modello](#) di cui all'appendice 1 dell'allegato III dell'accordo. Contrariamente ad altri accordi, per ogni prodotto occorre indicare la voce a 6 cifre del SA e il relativo criterio d'origine adempiuto (vedi istruzioni sulla seconda pagina del modello). Il certificato d'origine non può contenere più di 20 posizioni. Sui certificati d'origine rilasciati a posteriori occorre apporre l'indicazione «ISSUED RETROSPECTIVELY». Sui duplicati deve invece figurare la menzione «CERTIFIED TRUE COPY of the original Certificate of Origin number ___ dated ___» o «DUPLICATE» insieme al numero di riferimento e alla data del visto del certificato d'origine primitivo.

2.3.1.2 Esportazione dalla Svizzera

All'esportazione occorre utilizzare lo speciale certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 CN prestampato in lingua inglese (può essere ordinato al seguente [link](#)). Su questo modulo possono essere indicati solo i prodotti che adempiono le regole d'origine dell'accordo. Contrariamente ad altri accordi, per ogni prodotto occorre indicare la voce a 6 cifre del SA e il relativo criterio d'origine adempiuto (vedi istruzioni sulla seconda pagina del [modello](#)). L'EUR.1 CN non può contenere più di 20 posizioni e ogni posizione deve essere numerata. Benché le rubriche 3 e 10 contengano l'indicazione «optional» (opzionale), esse devono essere compilate obbligatoriamente, così come la rubrica 6 a condizione che le indicazioni necessarie siano note. Nella rubrica 8, dopo l'indicazione dell'ultima posizione occorre creare una linea con i segni «*» o «\» oppure tirare una linea e barrare lo spazio non necessario.

Esempio relativo alla rubrica 8:

1) Electric motors	HS-Code 850110	PSR
2) Printed matter	HS-Code 491110	PSR

Sugli EUR.1 CN rilasciati a posteriori occorre apporre l'indicazione «ISSUED RETROSPECTIVELY». Sui duplicati deve invece figurare la menzione «DUPLICATE»

insieme al numero di riferimento e alla data del visto del certificato d'origine primitivo. Per il rilascio di CCM a posteriori o di duplicati si applica la stessa procedura valida per altri accordi.

2.3.2 Dichiarazione d'origine / Esportatore autorizzato

La [dichiarazione d'origine](#) può essere utilizzata solo da Esportatori autorizzati. Essa deve corrispondere esattamente al modello in lingua inglese e non deve essere firmata. Il numero di serie da indicare dev'essere costituito da 23 cifre e si presenta nel modo seguente:

Numero di autorizzazione EA (5 posizioni)	Data del rilascio del documento commerciale (8 posizioni, AAAA/MM/GG)	Numero del documento commerciale (10 posizioni; cifre e/o lettere; rispettare maiuscole e minuscole)
---	---	--

Nelle posizioni non utilizzate va inserita la cifra «0»

Esempio:

Numero EA: 345	Data: 1° febbraio 2015	Numero del documento commerciale: x8976
00345	20150201	00000x8976

Numero di serie 003452015020100000x8976

Per il resto, i regolamenti relativi agli Esportatori autorizzati corrispondono a quelli degli altri accordi. Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nel quadro di questo accordo.

Nel quadro del tenore dell'accordo, in un "[Memorandum of Understanding](#)" le due Amministrazioni doganali hanno concordato di trasmettere le dichiarazioni d'origine all'altra Amministrazione anche in formato elettronico a scopo di controllo. A tal fine l'Amministrazione svizzera delle dogane mette a disposizione sul proprio sito Internet un'apposita applicazione. In merito ai dettagli, gli Esportatori autorizzati sono stati informati separatamente.

2.3.3 Dichiarazioni dei fornitori in territorio svizzero

In ragione delle indicazioni supplementari che devono essere fornite sullo speciale CCM EUR.1 CN (vedi sopra), anche le dichiarazioni dei fornitori devono essere adeguate di conseguenza. Il relativo [volantino](#) è già stato modificato.

2.3.4 Rinuncia alla prova dell'origine e valori limite

2.3.4.1 Importazione in Cina

L'accordo prevede solo un regolamento facoltativo. Gli esportatori che intendono beneficiare di un'eventuale rinuncia alla prova dell'origine devono rivolgersi alle autorità cinesi.

2.3.4.2 Importazione in Svizzera

Gli invii da privati a privati contenenti merci originarie di un valore complessivo non superiore a 1000 franchi possono essere imposti all'aliquota preferenziale senza

prova dell'origine, sempre che siano adempiute le condizioni di cui all'[articolo 80a](#) dell'ordinanza sulle dogane (OD) del 1° novembre 2006².

2.4 Preferenze tariffali per merci in base allo scopo d'impiego

Se l'attribuzione di preferenze tariffali è vincolata a un determinato utilizzo della merce³, si applicano le disposizioni degli [articoli 50-54](#) OD. In particolare, prima della prima dichiarazione doganale occorre depositare un impegno circa l'uso presso la Direzione generale delle dogane.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sezione Agevolazioni doganali, contributi all'esportazione, traffico di perfezionamento (tel. +41 58 462 65 73).

3 Smantellamento dei dazi all'importazione

Con l'entrata in vigore dell'accordo, le concessioni doganali svizzere entrano in vigore in una sola fase e senza periodo transitorio. La Cina applica le sue concessioni doganali in parte gradualmente e durante periodi transitori (a tal caso veggasi gli elenchi delle concessioni della [Svizzera](#) e [Cina](#)).

4 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che al momento dell'entrata in vigore dell'accordo si trovano in transito, in custodia temporanea presso un deposito doganale o in una zona franca, possono tuttavia beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale nel quadro dell'accordo. In questi casi, fino al 31 dicembre 2014 vi è la possibilità di richiedere al Paese d'esportazione il rilascio a posteriori (il 1° luglio 2014 o successivamente) di una prova dell'origine. Tale prova deve essere presentata nel Paese d'importazione.

5 Imposizione provvisoria all'importazione

Se al momento della dichiarazione doganale nessuna prova dell'origine è valida, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può chiedere lo sdoganamento provvisorio per merci contemplate dall'accordo. Secondo la prassi amministrativa applicata agli accordi di libero scambio, la prova dell'origine dev'essere presentata entro 2 mesi (termine di validità imposizione provvisoria; la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può inoltre e prima della scadenza presentare una domanda di proroga scritta e giustificata).

A causa della situazione speciale di quest' accordo, l'amministrazione delle dogane concede in via eccezionale un termine di 6 mesi per la presentazione dei documenti mancanti per sdoganamenti provvisori che saranno richiesti fino al 31.12.2014.

Nella richiesta per l'imposizione provvisoria la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve pertanto indicare nell'e-dec il codice 98 "Altri; termine 6 mesi". Inoltre deve aggiungere nella rubrica "Menzioni speciali" o "Osservazioni speciali" la dicitura "ALS Svizzera-Cina". A partire dal 1.1.2015 anche per gli sdoganamenti provvisori nel quadro di quest'accordo sarà valido il termine usuale di 2 mesi (altri ALS; e-dec codice 3).

Se la richiesta per l'imposizione provvisoria è stata omessa, la dichiarazione doganale all'aliquota preferenziale può essere rimediata solo se tutti i requisiti giusta l'[articolo 34](#) della legge sulle dogane⁴ sono pienamente adempiti. Ciò significa, fra l'altro, che la prova dell'origine (anche rilasciata a posteriori) esisteva già al momento della

² OD; RS 631.01

³ Vedi «Agevolazioni doganali» (cifra 4) sotto le [Osservazioni sulla tariffa doganale](#)

⁴ LD, RS 631.0

dichiarazione doganale primitiva e che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione abbia presentato la richiesta entro il termine fissato (entro 30 giorni dopo aver lasciato la custodia doganale) presso l'ufficio doganale competente.

6 Documenti

L'accordo completo Svizzera-Cina è pubblicato in lingua inglese sul sito Internet della [SECO](#). L'accordo principale è stato redatto in inglese, francese e cinese; in caso di divergenze fa stato la versione inglese. Dall'entrata in vigore dell'accordo, i documenti usuali saranno disponibili nel [D30 «Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci»](#).

L'ulteriore documentazione sarà adeguata a tempo debito.